

Tipo di Prestazione Pensionistica	<i>calcolo "QUOTA" anno 2024</i> <i>(Circolare Inps nr.28 datata 18 febbraio 2022) (**)</i>	<i>calcolo "QUOTA" anni 2025 - 2026</i> <i>(Decreto Ministeriale del MEF del 18 luglio 2023 - G.U. nr.243 del 17 ottobre 2023) (***)</i>
<b>Pensione Anzianità</b>	<i>57 anni di età + 12 mesi speranza di vita = 58 anni di età e 35 di servizio utile (30+5) + 12 mesi finestra mobile = Uscita 59 anni</i>	<i>57 anni di età + 12 mesi speranza di vita = 58 anni di età e 35 di servizio utile (30+5) + 12 mesi finestra mobile = Uscita 59 anni</i>
<b>Pensione Anzianità</b>	<i>40 anni di anzianità di servizio utile (35+5) + 12 mesi speranza di vita = 41 anni di servizio utile + 15 mesi finestra mobile a prescindere dall'età anagrafica.</i>	<i>40 anni di anzianità di servizio utile (35+5) + 12 mesi speranza di vita = 41 anni di servizio utile + 15 mesi finestra mobile a prescindere dall'età anagrafica.</i>
<b>Pensione Vecchiaia(*)</b> Cessazione dal servizio con almeno 35 anni di servizio utile	<i>Da 1° Dirigente a Agente 60 anni.</i>	<i>Da 1° Dirigente a Agente 60 anni.</i>
<b>Pensione Vecchiaia(*)</b> Cessazione dal servizio con almeno 35 anni di servizio utile	<i>Dirigente Superiore 63 anni; Dirigente Generale 65 anni.</i>	<i>Dirigente Superiore 63 anni; Dirigente Generale 65 anni.</i>

(\*) La pensione di "Vecchiaia" coincide con il limite ordinamentale (limite di età) per la permanenza in servizio effettivo in base alla qualifica rivestita;

(\*\*) Adeguamento all'incremento della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco.

(\*\*\*) Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, NON sono ulteriormente incrementate.

Nei confronti del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e vigili del fuoco, ossia del personale delle Forze Armate, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria) e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per effetto di quanto dispone il decreto in esame, per il biennio 2023/2024 i requisiti anagrafici e, qualora l'accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall'età, quello contributivo previsto per il trattamento pensionistico non sono ulteriormente incrementati.

Al riguardo, si specificano i requisiti per l'accesso al pensionamento per il biennio 2025/2026.

**Pensione di vecchiaia** (art.2 del D.lgs nr.165 datato 30 aprile 1997) A decorrere dal 1° gennaio 2025, nei confronti di coloro che raggiungano il limite di età previsto in relazione alla qualifica o grado di appartenenza e non abbiano a tale data già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico non è ulteriormente incrementato rispetto a quello previsto per il biennio 2023/2024.

Restano in ogni caso fermi il regime delle decorrenze introdotto dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (e.d. finestra mobile) e le indicazioni fornite con il messaggio n. 545 del 10 gennaio 2013.

**Pensione di anzianità** (art. 6 del D.lgs n. 165 del 1997) A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'accesso alla pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, avviene con i seguenti requisiti:

- 1) raggiungimento di un'anzianità contributiva di 41 anni, indipendentemente dall'età;
- 2) raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni utile e con un'età anagrafica di almeno 58 anni.

Nel caso di accesso alla pensione con il requisito di cui al punto 1) continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 22-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (ulteriore posticipo di tre mesi rispetto ai dodici mesi di finestra mobile).

IL RAGIONIERE GENERALE  
DELLO STATO

di concerto con

## IL DIRETTORE GENERALE

delle politiche previdenziali e assicurative

**Visto** l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;

**Visto** l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;

**Visto** l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché i rispettivi dirigenti;

**Visto** l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati con cadenza biennale a partire dall'adeguamento successivo a quello decorrente dalla predetta data;

**Visto** l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;

**Visto** l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;

**Visto** l'art. 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha aggiornato, con riferimento agli adeguamenti biennali, il criterio di computo della variazione della speranza di vita ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, integrando il citato art. 24, comma 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e prevedendo che:

a) la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo e la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente;

b) in via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 sia computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nell'anno 2016;

c) gli adeguamenti biennali non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non sono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, salvo recupero in sede di adeguamento o di adeguamenti successivi;

**Visto** il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;

**Visto** il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;

**Visto** il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 289 del 12 dicembre 2017, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2019;

**Visto** il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 267 del 14 novembre 2019, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2021;

**Visto** il decreto direttoriale del Ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 27 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 268 del 10 novembre 2021, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2023;

**Vista** la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. 1684104/23 del 7 giugno 2023, con cui si comunica che:

a) la variazione della speranza di vita all'età di 65 anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento con decorrenza 1° gennaio 2025 corrispondente alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2021 e 2022 e la media dei valori registrati negli anni 2019 e 2020 e' pari a -0,10 decimi di anno, considerando per l'anno 2022 il dato provvisorio disponibile relativo alla speranza di vita a 65 anni; la predetta variazione, trasformata in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di -0,11 che, a sua volta arrotondata in mesi, corrisponde ad una variazione negativa pari a un mese;

b) i valori definitivi della speranza di vita a 65 anni per la popolazione residente in Italia per gli anni 2019, 2020 e 2021 sono risultati, rispettivamente, pari a 21,01, 19,98 e 20,39 (valori in anni e centesimi di anno);

**Visto** l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;

**Decreta:**

1. **A decorrere dal 1° gennaio 2023**, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, **non sono ulteriormente incrementati**.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2023

Il Ragioniere generale dello Stato  
Mazzotta

Il direttore generale delle  
politiche previdenziali e assicurative  
Marano